



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale di Ferrara,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Mauro Martinelli	Presidente
dott.ssa Marianna Cocca	Giudice relatore,
dott. Vincenzo Cantelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. 19//2026 r.g.p.u., promosso su ricorso di **MORENA CALZOLARI**, C.F. CLZMRN66S63A965C, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO LADISLAO TINTORI

ricorrente

Il Tribunale,

visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da MORENA CALZOLARI, C.F. CLZMRN66S63A965C con l'assistenza dell'OCC dott. Massimo Gullini;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la residenza della signora MORENA CALZOLARI è ubicata a Bondeno;

verificato che non risultano presentate dalla ricorrente domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore;

rilevato che la domanda è corredata dalla relazione particolareggiata, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I.;

atteso che, nel ricorso, MORENA CALZOLARI ha esposto:

- di essere residente a Bondeno in un immobile condotto in locazione, ove abita da sola;
- che la situazione di sovraindebitamento origina dalla stipula di un mutuo fondiario per l'acquisto della casa familiare, con il marito come garante;
- che, a seguito del licenziamento del coniuge, la rata mensile di circa 800 euro è diventata insostenibile e che, spinta dalla necessità di far fronte alle spese, anche conseguenti alla sopravvenuta separazione dal marito, ha contratto un ulteriore finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
- che l'immobile è stato venduto in sede esecutiva al prezzo di euro 24.000,00, per cui la banca conserva un credito chirografario rilevante;
- 



- di non essere quindi più stato in grado di far fronte alle obbligazioni in precedenza assunte;
- che in particolare il passivo attuale ammonta ad euro 154.211,00 ed è costituito da 131.239,00 per il residuo del mutuo, euro 19.359 quale residuo del finanziamento ed il resto per IMU e bolli auto;

osservato che la ricorrente espone di dover affrontare spese mensili pari ad euro 1.200,00, comprensive del canone di locazione di euro 350,00);

rilevato che MORENA CALZOLARI dichiara di mettere a disposizione dei creditori:

- la quota dello stipendio mensile eccedente le esposte necessità di mantenimento, pari ad euro 300,00,
- la tredicesima annuale in via integrale;

entrambe le voci per la durata della procedura che indica in tre anni;

dà atto di possedere il veicolo Fiat Punto targata FD592GA immatricolata nel 2016 ed acquistata nel medesimo anno, che chiede di escludere dalla liquidazione, essendo priva di effettivo valore e necessaria per gli spostamenti al lavoro;

ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 268 C.C.I.I. per far luogo all'apertura della liquidazione controllata nei confronti della debitrice;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione:

- ha espresso un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione dimessa dall'istante,
- ha confermato che le difficoltà economiche del debitore derivano dalle vicissitudini più sopra descritte, nonché l'esistenza di debiti per un totale di euro 154.211,98;
- ha confermato la presenza di un attivo da destinare ai creditori pari ad euro 15.300,00- costituito: i) dalla quota del reddito eccedente le spese di mantenimento, pari ad euro 300,00 mensili per 36 mesi; ii) 4500,00 euro per le tre annualità di tredicesima;

osservato che stante l'evidente sproporzione tra le già menzionate cifre deve pacificamente ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) C.C.I.I., sicché ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

ricontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

considerato che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, la ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro 1.450,00, dal momento che l'apertura della procedura comporterà la sospensione delle trattenute operate mensilmente dal creditore IBL, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., richiamato in proposito dal quinto comma dell'art. 270 C.C.I.I.;

che può essere quantificata in euro 1.150,00 la quota di stipendio necessaria al mantenimento della ricorrente, tenuto conto del canone di locazione di euro 350,00;



osservato che, quindi, in considerazione delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.150,00 per il mantenimento suo e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, incluse le annualità di tredicesima, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato;

osservato che il valore di realizzo stimato della vettura Fiat Punto targata FD592GA immatricolata nel 2016, sarebbe, secondo la relazione del gestore, simbolico (inferiore ai costi di custodia, vendita e pratiche amministrative) e che, pertanto, la sua esclusione non compromette i diritti dei creditori in quanto il ricavato presumibile non appare idoneo a compensare i costi della vendita nonché l'aggravio dei costi di mantenimento connessi alla necessità di raggiungere il luogo di lavoro, in una zona scarsamente servita da mezzi pubblici;

ritenuto, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

opinato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I.I. in combinato disposto con l'art. 279 C.C.I.I., in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni dal momento che: i) per un verso, l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente"*, così lasciando intendere che la procedura possa avere durata anche inferiore a tre anni; ii) per altro verso, l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tale periodo la debitrice non può comunque essere esdebitata sicché continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo *"tornato in bonis"* si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

constatato, per converso, che facendo coincidere la durata *"minima"* della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per almeno tre anni;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;



opinato, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi 5 e 6, C.C.I.I., la dichiarazione di esdebitazione non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;  
osservato, di conseguenza, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I.;  
considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

**P. Q. M.**

il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, commi 2 e 3, 40 ss. e 268 ss. C.C.I.I., dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MORENA CALZOLARI, C.F. CLZMRN66S63A965C, nata a Bondeno (FE) il 23.11.1966 e residente a Bondeno (FE) in via Vittorio Veneto 5, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.:

- a) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
- b) nomina Liquidatore il dott. Massimo Gullini già Gestore della Crisi;
- c) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi - ad eccezione dell'autovettura Fiat Punto, targata FD592GA, immatricolata nell'anno 2016 - siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con le seguenti precisazioni:
  - determina, ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento della debitrice, in euro 300,00 mensili la quota dello stipendio di pertinenza della debitrice che sarà appresa alla procedura;
  - precisa che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e dispone conseguentemente la sospensione delle trattenute sullo stipendio effettuate a favore di IBL Banca;
- e) dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet di questo Tribunale o, qualora non disponibile, sul sito internet del Ministero della Giustizia, in tale ultimo caso per la durata di novanta giorni;

dispone che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;



- l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura,
  - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
  - entro il 31 luglio e il 31 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: i) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
  - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non



saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo "nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata" dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Ferrara, il giorno 25/02/2026

Il Presidente

dott. Mauro Martinelli

Il Relatore

dott.ssa Marianna Cocca

